

Provvedimento sanzionatorio e Fonti normative	IMPRESE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (AGENZIE PRATICHE AUTO) - Esempificazione illeciti sanzionabili – ALLEGATO 2
<p>I) Ammonimento PRASSI D'UFFICIO</p>	<p>In via esemplificativa si possono ricordare i casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omesse comunicazioni alla Provincia inerenti elementi gestionali correlati all'esercizio dell'attività quali a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - la definizioni di orari di apertura della sede ed eventuali variazioni; - la chiusura degli Uffici per periodi prolungati (ex ferie); - lo smarrimento di documentazione rilasciata dalla Provincia quali: autorizzazione all'esercizio attività, tesserino di riconoscimento per accesso ai pubblici uffici, tariffario, ecc. - l'introduzione di nuove metodologie di lavoro quali: introduzione di archiviazione ottica, introduzione del registro giornale di cui all'art. 6 L. 264/1991 con sistemi informatici 2. irregolare tenuta del registro giornale in ragione di – a titolo esemplificativo - omesse stampe, parziale annotazione degli elementi necessari per la corretta registrazione degli incarichi., ecc. qualora non ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ulteriori e diversi; 3. presenza di attrezzature mediche al di fuori degli appositi locali adibiti ad ambulatorio quali ad esempio la tabella optometria, lettino medico, ecc.. 4. omessa esposizione del "cartello reclami" messo a disposizione dalla Provincia <p>In caso di mancata rimozione delle contestazioni di cui sopra si provvede con eventuale adozione di Provvedimento di Diffida</p>
<p>II) Diffida - Art. 9 L. 264/1991, comma 2, I capoverso- Normativa applicabile: - L. 241/1990 (PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE SANZIONI NON PEC.)</p>	<p>In via esemplificativa si possono ricordare i casi di:</p> <p>1) Omesse o ritardate comunicazioni¹ circa le variazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventi che incidono sul mantenimento di uno dei requisiti di cui all'art. 3 L. 264/1991 (requisito morale, requisito professionale, capacità finanziaria, disponibilità locali); - modifiche nella titolarità dell'impresa autorizzata ovvero nella struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc..., subentro mortis causa); - inserimento/distrazione dei collaboratori inseriti in organico (compresa l'ipotesi in cui, durante una visita ispettiva, venga rilevato personale non autorizzato che svolge attività 264/1991); - eventuali modifiche (interventi/ristrutturazioni) apportate ai locali o esercizio di attività diverse in carenza di nulla osta² al fine di salvaguardare il rispetto di prefissati criteri normativi; <p>N.B. Per tardività si intende una comunicazione effettuata oltre il termine di giorni trenta dall'effettivo verificarsi dell'evento o – se più favorevole – dall'effettiva conoscenza da parte dell'interessato.</p>

¹ Da documentarsi dalla data del verbale assembleare, dell'atto notarile o, se presente e più favorevole, dalla data di variazione effettuata presso la Camera di Commercio. Per le variazioni di organico dal verificarsi dell'evento o, se più favorevole, dalla data di cessazione comunicata ai competenti enti previdenziali e assicurativi o Centri per l'Impiego.

² Il nulla osta provinciale viene adottato successivamente alle dovute comunicazioni inoltrate al competente ufficio comunale, in base alla normativa di riferimento.

	<p>2) Omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, oppure esposizione non visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia per l'esercizio dell'attività di consulenza - dei tariffari vidimati dalla stessa - logo (vetrofanìa) STA/CSM - Centro Servizi Motorizzazione/Targhe di prova (DM 374/2003) <p>3) Tariffari</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la Provincia; - inosservanza delle tariffe depositate, vidimate ed esposte; - variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la Provincia; <p>4) Registro giornale</p> <ul style="list-style-type: none"> - errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91 - cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale, per mancato aggiornamento dello stesso in base ai criteri di <i>cronologicità ed immediatezza</i> (escluse le parziali annotazioni soggette ad ammonimento o ipotesi più avanti specificate sanzionate più gravemente) - inosservanza dei criteri di gestione del registro giornale informatizzato - mancata tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91 <p>5) Segnalazione per irregolarità nell'attività STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) inviate dalle Amministrazioni competenti (Uffici Motorizzazione Civile e gli Uffici Provinciali ACI-PRA).</p> <p>6) Inosservanza delle disposizioni impartite in materia di consulenza automobilistica da qualsivoglia atto dispositivo ufficiale adottato dal competente Servizio della Provincia in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti³.</p>
<p>III) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 contestualmente alla sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi nelle ipotesi di irregolarità persistenti o ripetute</p> <p>Art. 9 L. 264/1991, comma 2 , II</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reiterazione della condotta di rilascio abusivo di ricevuta, ai sensi dell'art. 92 CDS, comma 3, secondo cap., per almeno due volte (alla terza violazione nel triennio si applica la sanzione della revoca di cui al punto IV) - acquisizione di incarichi fuori dai locali autorizzati - accertato svolgimento nei locali indicati nell'autorizzazione di altre e diverse attività non attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla vigente normativa, in modo non episodico - trasferimento dell'attività in nuovi locali non idonei senza preventiva autorizzazione della Provincia <p>altresì:</p>

³ Con particolare riferimento alla circolare n. 1/2010 , prot. n. 95518 del 26.05.2010, inviata a tutte le agenzie pratiche auto site nella provincia di Bologna.

<p>capoverso</p> <p>Normativa applicabile: - L. 689/1981</p>	<ul style="list-style-type: none"> - accertamento di pluralità di irregolarità (singolarmente diffidabili, sopra riportate sub II) diverse tra loro e protrattesi nel tempo e rilevate contestualmente oppure in un lasso di tempo ravvicinato; - inottemperanza a precedente diffida formalmente elevata; - reiterazione di una condotta diffidata per almeno due volte nel biennio decorrente dalla prima violazione;
<p>IV) Revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. 264/1991</p> <p>Art. 9 L. 264/1991, comma 3</p> <p>Normativa applicabile: - L. 241/1990 (PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE SANZIONI NON PEC.)</p>	<p>Accertata <i>perdita definitiva</i> di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - requisiti morali titolare o Resp prof.le (sentenza definitiva per reati ostativi) - requisito professionale per l'Impresa (mancata sostituzione del Resp prof.le, nel termine assegnato, o superati i limiti di sospensione dell'attività consentiti) - idoneità o disponibilità locali (mutamento sostanziale non compatibile con attività di agenzia che non venga ripristinato dal titolare nel termine assegnato) - capacità finanziaria (mancata comunicazione di ripristino del requisito perso oltre i termini consentiti, comprende i casi di fallimento/liquidazione della società). - Reiterazione per la terza volta nell'arco di un triennio del rilascio abusivo di ricevuta art. 92 CDS, comma 3, secondo capoverso.
<p>V) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00 contestualmente alla revoca dell'autorizzazione quando siano accertati gravi abusi.</p> <p>Art. 9 L. 264/1991, comma 3</p> <p>Normativa applicabile: - L. 689/1981</p>	<p>Tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare gravi danni patrimoniali o non patrimoniali a carico dell'utente accertati in via definitiva; si considerano in particolare le ipotesi di condotte che assumono altresì rilevanza penale accertate con sentenza definitiva passata in giudicato.</p>
<p>VI) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00</p> <p>Art. 9 L. 264/1991, comma 4</p> <p>Normativa applicabile: -- L. 689/1981 (SANZIONI PEC.)</p>	<p>Attività svolta in carenza di autorizzazione</p>
<p>ART. 92 CDS e art. 7 L. 264/1991</p>	<p>Le condotte sanzionate dall'art. 92 CDS sono altresì valutate sotto il profilo dell'irregolarità nell'esercizio dell'attività 264/1991, se congiunte ad altri elementi di irregolarità accertati documentalmente - anche a seguito di segnalazioni delle Autorità competenti - o in sede di visita ispettiva</p>
<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,00 a € 311,00. Art. 92 CdS, comma 2, II periodo</p>	<p>Mancato rilascio dell'estratto sostitutivo del documento originale nel termine dei trenta giorni</p>

<p>Normativa applicabile: CDS ART. 200 SS.</p>	
<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 389,00 a € 1.559,00 per RILASCIO ABUSIVO DI RICEVUTA</p> <p>Art. 92 CdS, comma 3, I periodo</p> <p>Normativa applicabile: CDS ART. 200 SS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rilascio di ricevuta <i>con elementi diversi</i> dal documento <i>originale</i> - mancato ritiro del documento originale - rilascio della ricevuta sostitutiva con indicazione termine superiore a quello previsto dalla normativa (30 giorni dal giorno di ritiro del documento) rinnovo o reiterazione nel rilascio della ricevuta, violando il precetto di cui all'art. 92 del nuovo CdS, ultimo capoverso.
<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,00 a € 311,00 per IRREGOLARE RILASCIO DI RICEVUTA</p> <p>Art. 92. Cds comma 3, ultimo capoverso</p> <p>Normativa applicabile: CDS ART. 200 SS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mancata annotazione del rilascio della ricevuta – in ipotesi di assunzione di incarico - nel registro giornale ovvero annotazione tardiva; - utilizzo di ricevuta non conforme al modello ministeriale - cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale per incarichi per cui è stata rilasciata la ricevuta; - mancato rilascio al committente della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegna all'agenzia l'originale dei documenti di circolazione in corso di validità. - rilascio di ricevuta nelle ipotesi in cui non è necessario trattenere il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida⁴;

⁴ A livello esemplificativo, per le **Agenzia STA in ipotesi di** rilascio di ricevuta in violazione delle procedure del “metodo cooperante”, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale metodo, in conformità alle relative disposizioni ministeriali (Circ. min. 6 maggio 2003 prot. n. 1670/M360 che riassume le possibili cause di esclusione delle procedure “STA Cooperante”, e succ. eventuali modifiche ed integrazioni)